

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE:

" INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 17 MARZO
1977"

Relatore: prof. Matteo Fantasia

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la legge regionale n. 6 del 17 marzo scorso istituendo ^{TVA} il Comitato Regionale per il servizio televisivo, ai componenti del quale, che svolgono l'attività gratuitamente, veniva deciso di liquidare le spese sopportate e di trasferta inerenti della attività.

Poichè la legge generale, nelle disposizioni dell'art. 11 premesse al C.C., stabilisce la non retroattività delle norme legislative, ed ^{forse} essendo la L.R. n. 6 del 17 marzo scorso entrata in vigore dopo che alcuni membri del Comitato avevano dovuto affrontare notevoli spese, le norme integrative della presente legge hanno lo scopo di eliminare tale inconveniente fissando appunto che " i diritti sanciti competono dal momento dell'insediamento del Comitato per le spese affrontate e le trasferte effettuate".

Art. 1

All'art. 4 della legge n. 6 del 17.3.1977
è aggiunto il seguente comma:
" I diritti sanciti nei due precedenti commi compete
tono dal momento dell'insediamento del Comitato per
le spese affrontate e le trasferte effettuate prima
dell'entrata in vigore della legge".

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, ammontante a £ 3.500.000=, si fa fron
te con le disponibilità previste al Cap. 5 "Compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e
da privati a favore del Consiglio regionale, convegni,
indagini conoscitive, studi e ricerche", del Bilancio
di Previsione per l'esercizio 1977, approvato con leg
ge regionale n. 20 del 3 giugno 1977.